



ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA FAIPÒ"

Viale Europa 2 - 20060 GESSATE (MI)

<http://www.icgessate.edu.it> - e-mail: miic8a6001@istruzione.it

Cod. Ministeriale MIIC8A6001 - Cod. fiscale 91546530154

Segreteria Istituto: tel. 02.95781004 - fax 02.95383215

Infanzia Gessate: tel./fax 02.95380380 - Primaria Gessate: tel. 02.95784299 - fax 02.95383215 - Secondaria Gessate: tel./fax 0295384467

Infanzia Cambiago: tel./fax 02.95067203 - Primaria Cambiago: tel./fax 02.95308684 - Secondaria Cambiago: tel./fax 02.95308683



**Ai genitori degli alunni
Al Personale Docente ed ATA
Dell'Istituto Comprensivo "A. Faipò" di Gessate**

Oggetto: Assicurazione a.s. 2023/2024 - Chiarimenti

In questi giorni più scuole stanno chiedendo chiarimenti circa la necessità del pagamento da parte delle famiglie, della polizza scolastica integrativa.

I dubbi sorgono alla luce delle comunicazioni, diffuse via social e sul proprio sito, dal Ministero del Lavoro, le quali affermano che sarà direttamente lo Stato ad assicurare gli studenti.

Meglio quindi fare un po' di chiarezza.

Tutta la questione trae origine da alcuni drammatici episodi che, nel corso del 2021 e 2022 hanno visto alcuni studenti coinvolti in incidenti mortali durante le attività di alternanza scuola-lavoro.

L'estensione delle tutele assicurative è stata introdotta con il **D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85**. In buona sostanza, in ambito scolastico, la legge prevede due aspetti: da un lato viene istituito un fondo per le vittime degli **infortuni occorsi durante le attività formative (Art. 17)**. Dall'altro, viene estesa la **copertura assicurativa prestata dall'INAIL per tutte le attività scolastiche (Art. 18)**.

Fino al luglio scorso infatti, gli studenti vittime di infortuni mortali, ben difficilmente ottenevano un indennizzo da parte dell'INAIL. Benché in copertura assicurativa infatti, per ottenere l'indennizzo, la vittima doveva ricoprire la posizione di capofamiglia con conviventi a carico. Per ovviare a questo problema, che ha suscitato notevoli clamori sui media, è stato costituito un fondo specifico teso a sanare questa posizione. L'accesso al fondo tuttavia non è ancora stato definito. Per questo dovremo attendere il decreto applicativo della legge, previsto per ottobre.

L'aspetto che più ci riguarda invece, è quello legato all'estensione della tutela assicurativa a tutte le attività scolastiche. Fino alla fine dello scorso anno scolastico, gli studenti risultavano in copertura esclusivamente in quella attività che l'INAIL considerava pericolose. In buona sintesi: le attività di educazione fisica, i laboratori, i percorsi di alternanza e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Con il nuovo dispositivo normativo, studenti e operatori risulteranno in copertura INAIL durante tutte le attività scolastiche. È bene tuttavia evidenziare come le tutele offerte dall'INAIL si limitano ai casi di morte e invalidità permanente sopra il 5° punto percentuale. Restano esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già ricompresi gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Allo stesso modo restano escluse le diarie da immobilizzazione e/o ricovero. Inoltre, dettaglio non da poco, mentre gli operatori scolastici godranno di una copertura integrale, sia in Istituto che in itinere, gli studenti saranno assicurati esclusivamente all'interno dell'Istituto. Da ultimo, con l'attuale testo normativo, l'estensione delle tutele assicurative è estesa esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024. Questo è quanto attualmente prevede la legge. È quindi necessario ribadire che affermazioni secondo le quali lo Stato provvederà al pagamento della polizza assicurativa non trovano nessun riscontro all'interno della norma.

Fatta questa doverosa premessa, che chiarisce l'effettivo perimetro delle nuove tutele, diventa comunque opportuno entrare nel dettaglio delle garanzie previste nelle polizze integrative attualmente sottoscritte. Circa il ramo Infortunio, **la polizza integrativa ricomprende tutte le spese mediche affrontate sia in ambito pubblico che privato** e, all'interno delle tabelle, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente. Lo stesso tipo di copertura è operativa inoltre sia per il personale che per gli studenti anche in itinere, durante i trasferimenti tra l'abitazione e la scuola e viceversa.

Ma l'assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo infortunio. Normalmente prevede specifiche **coperture per la Responsabilità Civile** e, nelle formule migliori, come nel nostro caso, anche per l'Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale. L'aspetto legato alla Responsabilità Civile è di gran lunga il più importante ma spesso il più sottovalutato. Nel caso di danno, colposo o doloso causato dallo studente, il terzo danneggiato può rivalersi nei confronti di colui che lo ha provocato. In assenza di copertura, il risarcimento resta a carico dell'Istituto o, in seconda battuta, del danneggiante. L'impresa di assicurazione tende a tutelare proprio quest'aspetto, proteggendo il patrimonio del responsabile (pubblico e/o privato) dell'evento.

Analogamente i rami di **Assistenza**, nel caso di annullamento del viaggio, consentiranno il rimborso della spesa sostenuta senza la sottoscrizione della polizza offerta dall'Agenzia di viaggio o dal Tour Operator. Quest'ultima è decisamente più costosa rispetto a quella scolastica. La sua operatività inoltre è legata esclusivamente alla durata del viaggio e i massimali sono di gran lunga più contenuti.

Il ramo di **Tutela legale** infine copre le spese sostenute dall'assicurato quando deve difendere i suoi diritti ed interessi, per le controversie civili o penali. L'assicurazione opera sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.

Appare opportuno sottolineare che nessuno di questi aspetti è ricompreso nelle tutele INAIL.

Riassumendo, ai sensi della normativa in essere:

1. Non trova alcun riscontro il pagamento della polizza integrativa scolastica da parte dello Stato;
2. La Legge 85/2023 prevede l'introduzione di un fondo per gli studenti vittime di incidenti mortali durante le attività scolastiche. Per l'accesso al fondo, restiamo tuttavia in attesa del decreto applicativo;
3. La Legge 85/2023 estende la copertura INAIL a tutte le attività scolastiche.

Occorre tuttavia evidenziare che:

- a. La tutela prevede esclusivamente i casi di morte e invalidità permanente > il 5% di invalidità;
- b. Resta escluso il pagamento delle spese mediche in quanto gratuite, a carico del SSN;
- c. Per gli alunni, le garanzie INAIL, non operano in itinere.

Ad oggi la polizza integrativa rimane, per la scuola e la popolazione scolastica l'unico, e forse l'ultimo, sistema di tutela reale, in una pluralità di situazioni.

Circa il ramo di infortunio sembra superfluo ricordare come attualmente, ai sensi dei dispositivi normativi in essere, un numero meno che marginale di sinistri scolastici è risarcito dall'INAIL. In relazione all'infortunio, sembra oltremodo superfluo evidenziare come uno dei sinistri più diffusi in ambito scolastico, quello legato all'apparato dentale, resterebbe senza copertura alcuna, esclusa quella gratuita offerta dal SSN. Un aspetto da non sottovalutare è come il venir meno delle tutele assicurative integrative, potrebbe facilmente portare ad un incremento del contenzioso.

Ad ogni buon fine si allega la documentazione relativa all'assicurazione stipulata dalla scuola e per la quale è stato richiesto il versamento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Regina Ciccarelli